COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE –
SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO – URP E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE –
SERVIZI EDUCATIVI – SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA - MUSEO

ALLEGATO "A"

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 09/12/1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

PREMESSO CHE:
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, reca misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 851 del 23/06/2025, con la quale sono stati stabiliti i criteri di accesso al Fondo Integrazione Canoni di Locazione di cui alla legge n. 431/98, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla citata legge;

VISTO che anche per l'anno 2025 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti non è stato finanziato e che pertanto con la deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 23/06/2025 sono state ripartite le risorse regionali per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00;

RICHIAMATO il Decreto Regionale n. 15307 del 04/07/2025 di assegnazione delle risorse ai Comuni per l'anno 2025;

DATO ATTO che, a seguito delle risorse assegnate a questo Comune e del fatto che il Fondo statale non è stato più finanziato, sulla base del fabbisogno che risulterà dalla graduatoria degli aventi diritto per l'anno 2025 l'Amministrazione Comunale destinerà - con successivi atti - risorse proprie integrative a quelle assegnate dalla Regione Toscana, il cui importo verrà determinato con apposita variazione di bilancio (Deliberazione Giunta Comunale n. 238 del 28/08/2025);

Via Solferino, 3
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia
Tel. +39.0578.652315 – Fax. +39.0578. 31607
E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it
Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.chianciano-terme.siena.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - sabato: chiuso

VISTO l'Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 19/04/2019 e del nuovo Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 28/07/2023 predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 e Art. 5, comma 2) della L. 431/98 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017);

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

RITENUTO necessario rispettare comunque i dettami normativi di cui alla L. 431/1998, nonché i parametri trasmessi dalla Regione Toscana utili ai fini della predisposizione dei bandi medesimi;

VISTA la Delibera della Giunta n. 238 del 28/08/2025 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2025;

VISTA la propria Determinazione n. 573 del 01/09/2025 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 e che pertanto fino **al 30 Settembre 2025 ore 13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione, il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può autocertificare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:
1) essere residente nel Comune di Chianciano Terme e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:
1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chianciano Terme, ai sensi della normativa vigente e dell'Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 19/04/2019 e del nuovo Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 28/07/2023. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia

sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2025 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

2) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Agevolata.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chianciano Terme. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii.;
2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:
1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025).
2) Il contributo regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con l'assegno di inclusione sociale (ADI). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare del beneficiario

percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo teorico spettante verrà erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione sociale.

F) Attestazione ISEE:
1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 16.033,42);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 di Euro 16.033,43 e l'importo di Euro 32.456,72
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.
3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può autocertificare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nello specifico sarà attivata la procedura del controllo a campione, ai sensi della normativa vigente, sulla veridicità delle autocertificazioni rese in merito alle dichiarazioni contenute nella domanda relativa all'ottenimento dei contributi per i Canoni di Locazione, nonché nella DSU presentata per l'ottenimento della certificazione ISEE, sui beneficiari risultati utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo in oggetto.

Art. 4 - Ise Zero

1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;

b) presenza di espressa certificazione a firma dell'Assistente Sociale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 5 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;

f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS.
A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;

g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);

h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;

i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;

l) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

m) **copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati**;

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine del 31 Gennaio 2026,** al competente Ufficio Sociale:

a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

3) Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Chianciano Terme, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata:
fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio
fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio

e ai punteggi di priorità attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:
- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate:
  a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92) – **punti 1**;
  b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico – **punti 1**. Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:
  - decesso di uno dei due genitori;
  - riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
  - sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;

  c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità – **punti 1**;
  d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrassessantacinquenni – **punti 1**.

3. I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.
A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito. qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.
4. In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande
Il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme, successivamente alla nomina di una apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.
2. Formazione della graduatoria
Il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Chianciano Terme, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

Successivamente la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.
Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.
L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).
La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione della Responsabile del Servizio.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato il numero di protocollo di presentazione della domanda.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.
3. Qualora le risorse disponibili fossero inferiori al fabbisogno occorrente, l'Amministrazione si riserva la facoltà:
 di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
 di destinare una percentuale delle risorse alla Fascia B.
Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2025. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "Assegno di Inclusione Sociale ADI". Pertanto, il contributo teorico spettante di cui al precedente comma 2 verrà erogato solo per i mesi nei quali l'avente diritto al beneficio non ha percepito l'assegno di inclusione sociale.

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo). Tuttavia, in presenza di una sola domanda, a seguito del riparto delle risorse comunali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Art. 9 - Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.
2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

2. Il Comune di Chianciano Terme provvede all'erogazione del fondo – pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro il termine **del 31 Gennaio 2026**, di:
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2025;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:
- nome e cognome del locatore
- nome e cognome di chi effettua il pagamento
- indirizzo dell'alloggio locato
- importo del canone di locazione corrisposto
- periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
- firma leggibile del locatore per quietanza
- apposizione della marca da bollo di € 2,00

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.
Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 11 - Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, al **30 Settembre 2025 ore 13:00**.

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chianciano Terme – Servizio Sociale, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chianciano-terme.siena.it.
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le domande possono essere trasmesse, entro il termine perentorio in precedenza indicato:
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).

 mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme (SI)

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Settembre 2025**, farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Chianciano Terme.
Non saranno accettate le domande presentate in altre modalità rispetto a quelle sopra elencate.

3. Il Comune di Chianciano Terme declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

4. Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a:

- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578 652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it

  Istruttore Amministrativo Simona Nenci tel 0578 652208 e-mail: simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it

ORARIO UFFICIO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/17:00

Art. 13 - Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme
• Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani
• Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi dello Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Chianciano Terme, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Dott.ssa Sara Montiani tel. 0578/652315 email: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it (Chianciano Terme);

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Studio Legale Associato Corsinovi - Mammana che si avvale dell'avvocato Flavio Corsinovi
Telefono: 0577 049440
Email: rpd@consorzioterrecablate.it
PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it
c) Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempimento della procedura "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025".
d) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
e) Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.
f) Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
g) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i richiedenti il beneficio economico potrebbero conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla domanda di richiesta contributo canone di locazione anno 2024.
h) Diritti dell'interessato
In ogni momento, il richiedente il beneficio economico potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
Il richiedente il beneficio economico può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando:
- una raccomandata a.r. a Comune di Chianciano Terme – Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI);
- una PEC all'indirizzo: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, alla Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 e alle direttive regionali in materia.

Lì 01/09/2025

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Montiani Sara

Montiani Sara
2025.09.02 11:31:01
CN=Montiani Sara
C=IT
2.5.4.5=TINIT-MNTSRA72H46F592F
2.5.4.42=Sara
RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005

Via Solferino, 3
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia
Tel. +39.0578.652315 – Fax. +39.0578. 31607
Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - sabato: chiuso

E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it
Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.chianciano-terme.siena.it